

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione del credito necessario per l'acquisto
da parte dello Stato dell'edificio della Scuola d'arti e mestieri
di Bellinzona e del terreno annesso

(del 24 ottobre 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con nostro messaggio del 15 marzo 1955 n. 536, abbiamo sottoposto al vostro esame un disegno di decreto legislativo tendente a liquidare in modo definitivo i rapporti finanziari fra lo Stato e il Comune di Bellinzona per la Scuola d'arti e mestieri.

Questo progetto, esaminato in un primo tempo dalla Commissione della Gestione e quindi dai periti e dai tecnici dei Dipartimenti della pubblica educazione e delle pubbliche costruzioni in collaborazione con il capo-tecnico della città di Bellinzona, aveva suscitato ampia discussione sulla pregiudiziale a sapere fino a quale grado di spese avrebbe dovuto concorrere lo Stato e in base a quali disposizioni legislative si avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell'onere finanziario a carico del Cantone.

La controversia di maggior rilievo era sorta sulla ripartizione delle spese di arredamento delle aule, dei laboratori e della mensa. Il Consiglio di Stato, nella valutazione dell'onere finanziario a carico del Cantone, si era valso delle disposizioni del decreto legislativo 11 luglio 1950, concernente l'istituzione di scuole d'arti e mestieri, e del decreto legislativo 12 aprile 1950 che stanziava il contributo a favore del Comune di Bellinzona sulle spese previste per la costruzione del nuovo edificio della Scuola d'arti e mestieri.

Per l'arredamento delle aule scolastiche invece si faceva rilevare che tanto la legge scolastica precedente il decreto legislativo del 12 aprile 1950 quanto il seguente decreto legislativo dell'11 luglio 1950 stabilivano in modo assolutamente chiaro che l'arredamento delle aule era a totale carico del Comune.

Diversa era invece la situazione per i laboratori, per i quali lo Stato assumeva i $\frac{2}{3}$: tanto che nel messaggio sopra richiamato lo Stato aveva dichiarato di assumere un contributo a conguaglio del 16,66 % sulla spesa d'impianto dei laboratori in aggiunta al precedente 50 % già accordato.

Ma tale messaggio è oggi purtroppo ancora in discussione.

Nel frattempo, il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge della scuola che, all'art. 160, recita: « Lo Stato si assume la costruzione degli edifici destinati alle scuole d'arti e mestieri e ai corsi per apprendisti da esso organizzati, provvede all'arredamento delle aule e dei laboratori e alle spese d'esercizio.

Se i Comuni mettono a disposizione delle scuole o dei corsi suddetti i locali necessari, lo Stato riconosce loro un canone annuo a titolo di locazione che viene stabilito mediante speciale convenzione. Anche in questo caso le spese d'esercizio e d'arredamento sono a carico dello Stato ».

Tale impostazione fu del resto già indicata dalla Commissione della Gestione al momento in cui si esaminò il suddetto messaggio che oggi, risultando superato dalle nuove prescrizioni di legge, non ha più ragione di essere discusso ed è già stato ritirato dal Consiglio di Stato.

Occorre pertanto esaminare se dal profilo della nuova legge scolastica adottata per le scuole professionali cantonali, non sia più opportuno procedere al trapasso dell'immobile, e del terreno annesso, dal Comune allo Stato: al Consiglio di Stato tale soluzione sembra logica e assolutamente necessaria: essa porterà a una chiarificazione definitiva ed eviterà il sorgere di disparità di trat-

tamento con quei Comuni in cui stanno per essere costruiti edifici destinati alle scuole d'arti e mestieri o ai corsi per apprendisti.

Allo scopo di avviare le pratiche, a titolo puramente preliminare, per un possibile trapasso dell'immobile e del terreno annesso allo Stato, e di conoscere le intenzioni del Municipio di Bellinzona a tale proposito, il Dipartimento della pubblica educazione ha presentato in data 16 giugno 1958 una semplice richiesta informativa. Con lettera del 23 luglio 1958 il suddetto Municipio ha risposto quanto segue :

«Il Municipio ha preso atto della lettera 16 giugno 1958, con la quale cod. lod. Dipartimento desidera conoscere le intenzioni del Comune in merito all'eventuale cessione della Scuola d'arti e mestieri allo Stato.

Il Municipio, partendo dalla convinzione che la forma della locazione non è vantaggiosa nè per lo Stato, nè per il Comune, può senz'altro fare propria l'opinione espressa al riguardo dall'on. Sindaco al direttore del nostro Dicastero, on. Consigliere di Stato avv. Brenno Galli, e si dichiara pertanto favorevole in linea di massima al trapasso dell'immobile allo Stato.

Per quanto concerne le condizioni su cui basare il trapasso, il Municipio ritiene sia giusto partire dal costo effettivo di costruzione quale risulta dal conteggio ufficiale già in vostro possesso (vedi liquidazione 6 ottobre 1954 rispettivamente conteggio 30 novembre 1957), ritenuto che dall'onere sopportato dal Comune saranno da dedurre il sussidio già corrisposto dallo Stato e la quota di sussidio federale di cui ha beneficiato quest'ultimo.

Quanto al terreno a sud dell'immobile il Municipio è pure del parere che l'area disponibile debba essere riservata per le esigenze future della Scuola e che quindi debba essere difesa da eventuale altra destinazione mediante trapasso allo Stato.

Per questo terreno che, come risulta dall'estratto planimetrico annesso, assomma a mq. 6.300, il Municipio, allontanandosi da ogni oggettiva valutazione commerciale, nell'intento di favorire una soluzione che torna anche a vantaggio del Comune, ritiene di poter fissare il prezzo di vendita a Fr. 25,—/mq.

Il Municipio, auspicando una sollecita conclusione della pratica, porge i sensi della massima stima e considerazione ».

Il Municipio di Bellinzona conferma, con lettera del 22 ottobre 1958, il suo accordo per il trapasso della proprietà, riservata naturalmente la decisione finale del Consiglio comunale.

Compendiamo nello specchietto che segue la situazione finanziaria valutata sulla base delle liquidazioni ufficiali accertate e approvate dagli organi tecnici del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, le quali riflettono i costi effettivi di costruzione e di arredamento della Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona.

CONTEGGIO DEL COSTO DI COSTRUZIONE E DEL TERRENO ANNESSO

Costo di costruzione :

a) fabbricato principale	Fr. 2.112.297,30	
b) magazzino e tettoia	» 28.452,80	
c) mobilio e arredamento	» 288.548,35	Fr. 2.429.298,45

Costo del terreno :

sedime dei fabbricati e giardini » 206.402,—

Costo del terreno a sud :

mq. 6.300,— a Fr. 25,— al mq. ca. » 157.500,—

Costo complessivo della proprietà Fr. 2.793.200,45

Dalla suddetta somma va però dedotto l'ammontare dei sussidi cantonale e federale corrisposti al Comune di Bellinzona e va tenuto conto del contributo a carico del Comune per l'esecuzione dei mosaici sulle facciate principali del fabbricato, che sono così precisati :

a) sussidio cantonale	Fr. 1.021.400,—	
b) sussidio federale	» 100.000,—	Fr. 1.121.400,—
	<hr/>	
Quota del Comune per i mosaici (da dedurre)		» 4.500,—
Totale dei sussidi versati al Comune		<hr/> Fr. 1.116.900,— <hr/>

Pertanto l'onere complessivo a carico dello Stato per il trapasso dell'immobile e del terreno al Cantone dovrebbe essere così definito :

Costo complessivo della proprietà	Fr. 2.793.200,45
Importo dei sussidi corrisposti al Comune	» 1.116.900,—
Onere complessivo per il trapasso di proprietà	<hr/> Fr. 1.676.300,45 <hr/>

La spesa senz'altro notevole varrà anche a evitare inutili e dannose interferenze e ad assicurare una migliore conservazione degli edifici, che è senz'altro più facile quando unica è la proprietà.

In considerazione di quanto esposto, chiediamo sia accolta la proposta di stanziamento del credito necessario approvando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione del credito necessario per l'acquisto da parte dello Stato dell'edificio della Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona e del terreno annesso

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 ottobre 1958 n. 788 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad acquistare dalla città di Bellinzona l'edificio della Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona e il terreno annesso.

Art. 2. — Per l'acquisto della detta proprietà è concesso un credito di franchi 1.676.300,45. Il Consiglio di Stato stipulerà con il Comune di Bellinzona gli accordi relativi.

Art. 3. — Il Consiglio di Stato, a copertura della spesa, è autorizzato ad accendere mutui o contrarre prestiti. La spesa sarà iscritta al movimento capitali del Dipartimento della pubblica educazione per l'anno 1959.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
